

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 febbraio 2024.

**Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sicilia, Puglia, Toscana e Veneto, nonché con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano.** (Ordinanza n. 1071).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Provincia di Alessandria interessato dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019 con la quale gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, sono estesi ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto interessati dagli eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre secondo la tabella ivi allegata;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato con le delibere del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019 e del 2 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio, nonché la delibera del 24 aprile 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi e la delibera del 20 maggio 2021 che ha disposto l'integrazione delle risorse già stanziato sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, nonché la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2021 che ne ha disposto la proroga per ulteriori dodici mesi;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021 di riutilizzo risorse;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 615 del 16 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 19 al 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 616 del 5 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 619 del 5 dicembre 2019, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 621 del 12 dicembre 2019, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nel territorio della città metropolitana di Genova e delle province di Savona e di La Spezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 622 del 17 dicembre 2019 recante «Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 700 dell'8 settembre 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della Regione Lazio»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 674 del 15 maggio 2020, n. 687 del 28 luglio 2020, n. 731 del 31 dicembre 2020, n. 753 del 19 marzo 2021, n. 809 del 25 novembre 2021, n. 860 del 3 febbraio 2022, n. 901 del 5 luglio 2022, n. 919 del 13 settembre 2022 e n. 955 del 29 dicembre 2022 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;



Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 824 del 4 gennaio 2022, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 819 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 820 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Calabria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 821 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 822 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 826 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Friuli-Venezia Giulia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 827 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 828 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Puglia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 829 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 830 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 831 del 4 gennaio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Liguria nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 855 del 1° febbraio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Abruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 860 del 3 febbraio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate



al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 863 del 24 febbraio 2022, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici che, a partire dal mese di settembre 2019, hanno interessato il territorio delle Province di Agrigento, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 878 del 25 marzo 2022 recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Marche nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, nel mese di novembre 2019, hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 915 del 17 agosto 2022, recante «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 30 ottobre al 30 novembre 2019 nel territorio della medesima regione»;

Visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, così come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e dal regolamento (UE) n. 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020;

Vista la decisione (UE) C/2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione europea con cui è stato concesso all'Italia un contributo, pari ad euro 211.707.982,00 a valere sul Fondo dell'Unione europea, per «finanziare operazioni di emergenza e recupero a seguito della catastrofe causata da eventi meteorologici estremi in Italia nel 2019»;

Vista la nota n. 67723 del 22 dicembre 2020 con cui il Dipartimento della protezione civile ha trasmesso, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), gli estremi per l'accreditamento dei contributi concessi dalla Commissione dell'Unione europea a valere sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 807 del 9 novembre 2021 di riparto delle risorse finanziarie concesse dall'Unione europea con la predetta decisione di esecuzione (UE) 2020/6272 del 9 settembre 2020 della Commissione;

Dato atto che tali risorse sono state interamente impiegate e rendicontate per l'importo complessivo, cautelativamente in eccedenza, di euro 213.626.902,82, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea nei termini previsti dall'art. 8 del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002;

Atteso che il reimpiego dei rientri provenienti dall'Unione europea per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Siciliana e per la Provincia autonoma di Bolzano ha dato luogo, al netto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti assunte, a economie per un ammontare di risorse pari complessivamente ad euro 11.714.614,87 che dovranno essere restituite in favore del Ministero dell'economia e delle finanze per essere successivamente destinate in favore del conto di tesoreria n. 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Le Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Puglia, Sicilia e la Provincia autonoma di Bolzano provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al versamento delle economie derivanti dal parziale utilizzo dei rientri del Fondo di solidarietà dell'Unione europea giacenti, rispettivamente, sulla contabilità speciale della Regione Abruzzo, per un importo di 310.660,29 euro, sulla contabilità speciale della Regione Basilicata, per un importo di 1.072.819,57 euro, sulla contabilità speciale della Regione Calabria, per un importo di 5.663,13 euro, sulla contabilità speciale della Regione Lazio, per un importo di 912.723,98 euro, sulla contabilità speciale della Regione Puglia, per un importo di 500.149,90 euro, sulla contabilità speciale della Regione Siciliana, per un importo di 8.907.707,56 euro e sul bilancio della Provincia autonoma di Bolzano, per un importo di 4.890,44 euro, sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 denominato «Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze (codice fiscale 80415740580) - IBAN IT07E0100003245350200023211, indicando la seguente causale: «Intervento 2020FSUEPCIV-Restituzione somme per parziale utilizzo rientri FSUE». A seguito dell'avvenuta restituzione, le risorse di cui al presente comma sono trasferite sul conto corrente infruttifero n. 22330, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2024

*Il Capo del Dipartimento: CURCIO*

24A01065

